

Cerved Group S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese – 20097(MI), via dell'Unione Europea 6/a-6/b, Partita IVA IT08587760961 – P.I. Gruppo IT12022630961, numero di iscrizione al Registro delle Imprese MI-2035639 (di seguito, “**Cerved**”), è una società titolare dell'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'articolo 134 TULPS ed è distributrice ufficiale di Infocamere s.c.p.a. che gestisce, per conto delle Camere di Commercio, un sistema informatico nazionale relativo ai dati pubblici tenuti per legge dalle stesse Camere di Commercio; Cerved fornisce, direttamente o tramite società partecipate, controllate o *partner*: servizi di informazione commerciale, *rating*, *media monitoring*, elaborazione dati; *software* e applicativi di collegamento e gestione banche dati; sistemi decisionali; servizi di valutazione, gestione e recupero del credito; servizi di assistenza e consulenza in ambito aziendale, *marketing* e ricerche di mercato, nonché servizi a supporto delle imprese con riferimento alla Finanza Agevolata.

1. DEFINIZIONI

1.1. I termini e le espressioni di seguito elencati, qualora riportati con iniziale maiuscola, devono intendersi con il significato ad essi attribuito nel presente paragrafo o in altro articolo del presente Contratto. I termini indicati al singolare si intendono anche al plurale e viceversa.

- **Area Clienti**: indica la sezione del sito *web* www.cerved.com accessibile al Cliente con le proprie Credenziali di Accesso tramite la quale il Cliente può accedere alle Piattaforme, ricevere comunicazioni e visualizzare in ogni momento documenti tecnici e schede-prodotto;

- **Assistenza Clienti**: indica il servizio, messo a disposizione da parte di Cerved ai Clienti, di assistenza di primo livello in grado di risolvere o segnalare alle strutture di secondo livello competenti le eventuali problematiche relative al rapporto commerciale e amministrativo/contrattuale tra le Parti, alla fornitura dei Servizi e all'utilizzo o funzionamento delle Piattaforme;

- **Bando di Finanza Agevolata**: indica il bando relativamente al quale i Servizi sono erogati; l'elenco dei bandi e dei Servizi previsti per ciascun bando è disponibile al seguente link: <https://www.cerved.com/documenti-contrattuali/finanza-agevolata/>;

- **Bando Facile**: indica il servizio di individuazione da parte di Cerved del bando e/o della misura e/o agevolazione su cui offrire la consulenza finalizzata all'ottenimento dell'agevolazione medesima a favore del Cliente;

- **BI**: indica la cd. Business Information, vale a dire le informazioni relative ad aspetti patrimoniali, economici, finanziari, creditizi, industriali e produttivi di un soggetto, provenienti da fonti pubbliche (quali pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque), da fonti pubblicamente o generalmente accessibili a chiunque, da soggetti autorizzati dalla legge alla distribuzione e fornitura delle stesse, dagli stessi soggetti censiti, dagli Interessati e/o da terzi, raccolte in conformità alla normativa vigente, con particolare riguardo al *Codice di Condotta per il trattamento dei dati personali per finalità di informazione commerciale* (Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 29.04.2021, di seguito anche solo “**Codice di Condotta**”);

- **Cliente**: il soggetto la cui anagrafica è riportata nel Modulo d'Ordine;

- **Consociate**: indica l'insieme delle società partecipate o controllate da Cerved che erogano un Servizio o, comunque, collaborano con Cerved per l'adempimento delle obbligazioni di cui al Contratto;

- **Corrispettivi**: indica le somme, previste nel Modulo d'Ordine e relativi allegati, che il Cliente si impegna a corrispondere a Cerved in ragione della fornitura dei Servizi;

- **Contratto**: indica il presente contratto, costituito (i) dalle presenti condizioni generali di contratto (le “**Condizioni Generali**”), (ii) dal Modulo d'Ordine sottoscritto dal cliente, (iii) dalle eventuali condizioni particolari di contratto specifiche dei servizi ivi indicati (le “**Condizioni Particolari**”) e (iv) eventualmente, dal documento di progetto per i servizi di consulenza e/o dal Modulo d'Ordine;

- **Credenziali di Accesso**: indica il codice di identificazione (cd. *username*), le chiavi di accesso (cd. *password*) ed eventuali ulteriori strumenti volti a implementare la c.d. *multi-factor authentication* forniti da Cerved al Cliente e necessari per accedere all'Area Clienti nonché alle Piattaforme di erogazione dei Servizi;

- **Dati**: indica le informazioni, meglio descritte nel Contratto, di: (i) BI, nonché (ii) ogni altra informazione fornita da *partner* di Cerved e distribuite da quest'ultima;

- **Informazioni Riservate**: indica qualsiasi informazione appartenente o relativa ad una Parte (incluse le proprie Affiliate) divulgata da o per conto di tale Parte (la “**Parte Divulgante**”) all'altra Parte (incluse le sue Affiliate) (la “**Parte Ricevente**”) per iscritto, oralmente o con qualsiasi altro mezzo, direttamente o indirettamente, intenzionalmente o meno, prima, alla data o dopo la data del presente Contratto, relativa ad affari, attività, prodotti,

servizi, tecnologie e informazioni finanziarie di una delle Parti o dei suoi clienti, dipendenti o amministratori, e qualsiasi altra informazione della Parte Divulgante contrassegnata come confidenziale o che la Parte Ricevente avrebbe dovuto ragionevolmente sapere essere confidenziale, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, (i) informazioni commerciali o segreti commerciali, *know-how*, proprietà intellettuale, attività di *marketing*, commerciali, legali, operative e amministrative, informazioni sui prezzi, studi di *benchmarking*, posizioni commerciali, strategie, specifiche, progetti, piani, disegni, *hardware*, *software*, dati, prototipi, strutture, locali, sistemi, sicurezza, procedure, e (ii) tutti i report, copie, riassunti, analisi, dati, piani, previsioni, compilazioni, studi, note, discussioni, interpretazioni, memorandum e altri documenti che contengono o altrimenti riflettono o sono generati da qualsiasi informazione specificata nel sottoparagrafo (i) del presente articolo e il suo contenuto. I termini e le condizioni del presente Contratto e delle Proposte sono informazioni riservate;

- **Infrastruttura IT**: indica, congiuntamente, l'*hardware*, il *software* e i servizi di connessione utilizzati dal Cliente per accedere ai Servizi;

- **Normativa Privacy**: indica il Regolamento 2016/679/UE (“**Regolamento**”), dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“**Codice Privacy**”), dei suoi allegati e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante;

- **Modulo d'Ordine**: indica il Modulo d'Ordine sottoscritto dal Cliente cui si applicano le presenti Condizioni Generali e le eventuali Condizioni Particolari specifiche per le tipologie di Servizi nello stesso indicate, che contiene le specifiche condizioni commerciali applicate da Cerved al Cliente;

- **Parti**: Cerved e il Cliente;

- **Partner**: indica società terze rispetto a Cerved (e/o alle Consociate) di cui questa si avvale per il subaffidamento parziale o totale della fornitura di Servizi e/o dello svolgimento di singole attività relative ai Servizi, alla loro fornitura al Cliente e in generale agli adempimenti di cui al Contratto;

- **Piattaforma Cerca il Bando**: indica il sito *web* accessibile tramite link <https://apps-cercailbando.cerved.com> (o attraverso la Piattaforma Docgest in *Single Sign-On*) che consente al Cliente di ricercare i bandi applicabili alla propria impresa;

- **Piattaforma DocGest**: indica la piattaforma accessibile all'indirizzo <https://finline.cerved.com> (o tramite collegamento *Single Sign-On*) che consente al Cliente di caricare i documenti finalizzati alla fruizione del bando e di seguire lo stato di lavorazione delle richieste di agevolazione;

- **Piattaforme**: indica genericamente i *software* attraverso i quali al Cliente viene garantita la fruizione dei Servizi, le cui modalità di erogazione sono descritte e circostanziate nel Modulo d'Ordine, nelle eventuali Condizioni Particolari, nonché negli eventuali allegati;

- **Servizi**: indica l'insieme dei servizi resi da Cerved al Cliente ai sensi del presente Contratto, riportati dettagliatamente nel Modulo d'Ordine e descritti nello stesso e/o nel Bando di Finanza Agevolata di volta in volta applicabile e, eventualmente, negli allegati. La lista dei Servizi potrà variare a seconda delle scelte del Cliente al momento della sottoscrizione del Contratto e/o successivamente, come previsto all'art. 2.3 che segue;

- **Utente**: indica ciascuna persona fisica, quale rappresentante, esponente, dipendente o collaboratore del Cliente, autorizzata dal Cliente ad accedere alla BI e/o alle Piattaforme per conto del Cliente medesimo;

1.2. Ai fini del Contratto, si applicano inoltre le definizioni di “**Dato Personale**” ed “**Interessato**” previste nel Codice Privacy.

1.3. Tutte le clausole previste dal presente Contratto saranno applicate all'eventuale singolo allegato contrattuale, a eccezione di quelle che siano espressamente derogate nell'allegato medesimo.

1.4. La cessazione dell'efficacia del presente Contratto, per qualsiasi causa intervenuta, comporterà l'automatica cessazione dell'efficacia degli allegati; la cessazione dell'efficacia del singolo allegato non

comporterà la cessazione del presente Contratto.

2. OGGETTO

2.1. Con la sottoscrizione del Contratto, a fronte del puntuale pagamento dei Corrispettivi, Cerved si impegna ad eseguire i Servizi secondo l'ordinaria diligenza, tramite personale qualificato e di comprovata esperienza, consentendo altresì al Cliente di utilizzare, se previste nei limiti consentiti dalla legge nonché per la durata ed alle condizioni previste dal Contratto, le Piattaforme DocGest e Cerca il Bando, erogate da Cerved e descritte puntualmente nel Modulo d'Ordine e/o nella descrizione del Bando di Finanza Agevolata; i Servizi si sostanziano nell'erogazione, direttamente o tramite Partner e/o Consociate di Cerved, dei servizi di supporto all'accesso agli strumenti di finanza agevolata attivati attraverso la modalità "Bando Facile", così come meglio declinata e circostanziata nel Modulo d'Ordine.

2.2. Il Cliente dichiara di conoscere il contenuto e le caratteristiche, anche tecniche, dei Servizi e di riconoscerli idonei, assumendone ogni rischio relativo, all'uso specifico che intende farne.

2.3. Le Parti potranno ampliare la gamma dei Servizi tramite:

- i. la sottoscrizione di ulteriori Offerte e/o allegati, che formeranno parte integrante del presente Contratto alle condizioni di cui al presente articolo; ovvero
- ii. la messa a disposizione del Cliente, da parte di Cerved di ulteriori servizi resi disponibili, alle condizioni e per la durata del presente Contratto, rendendo lo stesso edotto, con le modalità che Cerved riterrà più opportune, di tali ulteriori servizi e dei relativi prezzi, e l'uso da parte del Cliente dei servizi stessi, uso che varrà come accettazione senza la necessità di sottoscrivere un nuovo contratto.

2.4. Il Cliente concede a Cerved diritto di prelazione con riferimento a servizi ulteriori ricompresi nel Modulo d'Ordine Cerved (e delle società del gruppo cui appartiene) (i "Servizi Addizionali").
In particolare:

- i. il Cliente si impegna a inviare per iscritto a Cerved eventuali offerte ricevute da soggetti terzi per la prestazione di Servizi Addizionali, con indicazione del perimetro del servizio e dell'importo da quest'ultimo offerto, oltre alle relative modalità di pagamento;
- ii. Cerved avrà quindi facoltà di esercitare il diritto di prelazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione di tale comunicazione completa in ogni suo elemento.

3. DURATA E RECESSO

3.1. Il Contratto sarà efficace tra le Parti dalla data della sottoscrizione del Modulo d'Ordine e avrà durata pari a quella indicata nella stessa.

3.2. Cerved si riserva il diritto di recedere in ogni momento dal Contratto, a propria esclusiva discrezione, mediante comunicazione scritta da inviare al Cliente in conformità alle modalità di cui all'articolo 21, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso rispetto alla data di recesso.

3.3. Cerved potrà altresì recedere con effetto immediato in tutto o in parte dal Contratto, laddove, in conseguenza delle verifiche svolte ai sensi del successivo paragrafo 4.2 dovesse ritenere che non sussistono le condizioni per l'erogazione del Servizio mediante comunicazione scritta da inviare al Cliente in conformità alle modalità di cui al paragrafo 21.

3.4. Nel caso in cui Cerved eserciti il proprio diritto di recesso, il Cliente avrà diritto alla restituzione della quota di Corrispettivi non goduti, qualora già versati

3.5. Il Cliente riconosce e accetta che, una volta eseguita la parte di Servizio che si sostanzia nella presentazione della domanda e/o nella relazione tecnica per l'ottenimento di contributi e/o agevolazioni, qualora intenda rinunciare all'agevolazione prima dell'esito della procedura, saranno comunque dovuti i compensi, sia fissi che relativi alla *success fee* (come indicata al successivo paragrafo 10).

3.6. Nell'ipotesi di cui all'articolo precedente la *success fee* sarà da commisurarsi ai corrispettivi concordati rispetto all'agevolazione richiesta mentre, qualora la rinuncia dovesse intervenire dopo l'esito positivo decretato dall'ente gestore dell'agevolazione, il compenso dovuto a titolo di *success fee* sarà, viceversa, commisurato avuto riguardo all'ammontare dell'agevolazione effettivamente deliberata dall'ente medesimo.

3.7. Cerved si riserva altresì il diritto di recedere dal Contratto anche nell'ipotesi in cui il Cliente sia inadempiente con riferimento ad uno qualsiasi degli eventuali ulteriori contratti conclusi tra il medesimo Cliente e Cerved e/o con una Consociata, ad esempio, e senza

alcuna pretesa di esautività, anche solo per il mancato regolare pagamento di quanto pattuito. In tale ipotesi trova applicazione quanto previsto al precedente paragrafo 3.2, fatta salva la facoltà di compensazione per Cerved.

4. CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

4.1. I Servizi potranno essere resi in maniera automatizzata attraverso le Piattaforme e/o tramite intervento diretto di personale qualificato a seconda del Servizio selezionato e in conformità con quanto descritto nel Modulo d'Ordine in relazione a ciascun Servizio.

4.2. L'erogazione di taluni Servizi è soggetta a previa approvazione in base alla sussistenza dei requisiti e a valutazioni di opportunità che saranno effettuate da parte del personale qualificato di Cerved, delle Consociate e/o dei Partner. La mancata approvazione di un progetto e/o di un incarico da parte di Cerved non precluderà in ogni caso la possibilità da parte del Cliente di proporre autonomamente il proprio progetto e presentare la domanda di agevolazione prescelta.

4.3. Con riferimento alle attività di istruttoria, laddove previste dal Servizio prescelto dal Cliente (cfr. Modulo d'Ordine), le stesse includono sia la fase di presentazione della domanda, sia il supporto agli adempimenti successivi all'eventuale assegnazione. Quanto precede prescinde dall'eventuale intervenuta cessazione di efficacia del Contratto.

4.4. Il Cliente riconosce ed accetta che:

- talune agevolazioni possono richiedere il mantenimento di determinati requisiti nel tempo da parte del richiedente medesimo e/o l'esecuzione periodica di taluni adempimenti in capo al richiedente medesimo e riconosce che l'eventuale revoca o ritardo nell'erogazione dell'agevolazione assegnata in ragione della sopravvenuta assenza dei prescritti requisiti e/o della mancata tempestiva esecuzione degli adempimenti susseguenti l'aggiudicazione da parte del Cliente non potrà in alcun modo essere considerata responsabilità di Cerved e/o delle Consociate;
- con riferimento ai Servizi aventi a contenuto BI, Cerved è mera distributrice dei Dati forniti dai Partner, relativamente ai quali, di conseguenza, non detiene alcun potere decisionale in merito alla compilazione e organizzazione; le informazioni acquisite mediante l'utilizzo dei Servizi e, segnatamente, gli *output* derivanti dalla lavorazione integrata dei Dati utilizzati a tal fine, non possono costituire una garanzia nelle scelte operate dal Cliente medesimo; ciò in ragione del fatto che dati e informazioni possono contenere errori e/o incompletezze derivanti dalla fonte da cui sono estratti. È responsabilità del Cliente analizzare in maniera adeguata le informazioni per gli scopi dallo stesso perseguiti integrandole, ove necessario, con altre informazioni in suo possesso. Cerved non è responsabile per qualsiasi tipo di perdita/danno (aumento di costi, diminuzione di ricavi, danni indiretti, danni reputazionali, danni d'immagine, ecc.) che potrebbero insorgere al Cliente, legati alle informazioni messe a disposizione.

4.5. Il Cliente riconosce che i Servizi non possono essere utilizzati come unica o determinante base per qualunque decisione creditizia, finanziaria, economica o commerciale, che rimangono, esclusivamente ed interamente, di pertinenza e discrezionalità del Cliente medesimo, il quale si assume tutte le conseguenze e responsabilità derivanti dai rapporti instaurati con la propria clientela, nonché delle conseguenze che possano derivare da eventuali valutazioni errate scaturenti dalle scelte effettuate, anche in conformità a quanto previsto dall'art. 6.2 del Codice di Condotta. Altresì, anche i dati valutativi forniti mediante l'erogazione dei Servizi devono essere considerati come meramente indicativi e non devono essere interpretati come previsionali di successo e/o garanzia di sorta rispetto all'assegnazione dell'agevolazione; l'esito positivo dello *screening* preordinato all'attività istruttoria non è e non potrà essere interpretato quale garanzia della positiva conclusione del processo di assegnazione dell'agevolazione.

4.6. Il Cliente prende atto e accetta che la fornitura dei Dati e dei Servizi ha carattere non esclusivo e che, pertanto, Cerved sarà libera di utilizzare gli stessi nell'ambito della propria attività e potrà liberamente fornirli a terzi.

5. OBBLIGHI DEL CLIENTE

5.1. Il Cliente in nessun caso potrà spendere senza autorizzazione scritta di Cerved il nome di quest'ultima e si obbliga ad evitare che la propria attività e quella di Cerved possano essere confuse.

5.2. Il Cliente s'impegna a che le disposizioni del Contratto siano

rispettate dai dipendenti, collaboratori, consulenti ed altri aventi causa del Cliente stesso.

- 5.3. Con riferimento alla BI, qualsivoglia informazione fornita da Cerved comporta l'obbligo della segretezza e dovrà essere utilizzata dal Cliente ai soli fini interni, essendo vietata la loro cessione o comunicazione a terzi e all'Interessato. Le informazioni non possono essere prodotte e/o esibite in giudizio ad eccezione dei documenti ufficiali estratti da fonte pubblica. In caso di violazione del presente obbligo, Cerved si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del successivo articolo 12 fatto salvo il risarcimento dei danni.
- 5.4. I contenuti del presente Contratto sono strettamente confidenziali e le Parti si impegnano a mantenerli e farli mantenere, dai rispettivi dipendenti e consulenti, riservati, fatti salvi gli obblighi di legge.
- 5.5. Il Cliente si impegna a:
- pagare a Cerved i corrispettivi dovuti ai sensi dell'articolo 10 in conformità alle modalità ivi previste;
 - fornire tutto quanto di tempo in tempo richiesto da Cerved, dalle Consociate e/o dai Partner e necessario alla corretta esecuzione dei Servizi, in maniera tempestiva, facendosi garante e assumendo la piena e assoluta responsabilità in ordine alla veridicità, autenticità e aggiornamento delle informazioni e dei documenti forniti (resta, inoltre, onere del Cliente fornire le opportune indicazioni agli eventuali consulenti esterni affinché offrano la propria massima cooperazione);
 - dotarsi autonomamente di una Infrastruttura IT adeguata e idonea al fine di poter utilizzare le Piattaforme, nonché ad adeguare le caratteristiche dell'Infrastruttura IT alle eventuali richieste ed indicazioni fornite tempo per tempo da Cerved;
 - utilizzare i Servizi e la BI che li compone e li caratterizza negli stretti limiti di cui al Contratto e alla normativa applicabile;
 - fornire a Cerved tutti i dati necessari all'assolvimento dell'obbligo di identificazione del Cliente (nome, cognome, estremi di documento di identità munito di fotografia in corso di validità), in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 135 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e 260 R.D. 635/1940.

6. RESPONSABILITÀ

- 6.1. Cerved non rilascia dichiarazioni e garanzie espresse o implicite sul fatto che i Servizi siano adatti a soddisfare le esigenze del Cliente, che siano esenti da errori o che abbiano caratteristiche e/o funzionalità diverse e ulteriori da quelle descritte nel presente Contratto.
- 6.2. Le obbligazioni oggetto dei Servizi si intendono obbligazioni di mezzo e non di risultato; pertanto, Cerved, le Consociate e/o i Partner non offrono alcuna garanzia in ordine all'effettiva individuazione di un bando conforme alle esigenze del Cliente, né alla positiva conclusione dei processi di assegnazione delle agevolazioni.
- 6.3. Il Cliente riconosce che Cerved gestisce i Servizi secondo tecniche di qualità e sicurezza ed esonera la stessa, salvo i casi di dolo o colpa grave, da responsabilità a qualsiasi titolo per eventuali danni di qualunque natura, diretti e/o indiretti, subiti dal Cliente in occasione o a seguito dell'esecuzione del presente Contratto. Salvo quanto diversamente specificato, i tempi di erogazione dei Servizi sono indicativi e non tassativi.
- 6.4. Il Cliente, in conseguenza di quanto previsto dall'art. 4.5 del presente Contratto, anche in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6.2. del Codice di Condotta, prende atto e accetta che l'utilizzo dei dati e delle informazioni fornite da Cerved, ivi incluse le eventuali informazioni valutative elaborate sulla base della BI, costituisce un mero supporto al proprio processo decisionale e, pertanto, tali dati e informazioni non potranno essere utilizzate dal Cliente come unica o prevalente base per le decisioni aziendali, commerciali, finanziarie, economiche e/o creditizie, che rimangono riconducibili alla sua esclusiva sfera discrezionale restandone Cerved completamente estranea e totalmente priva di responsabilità.
- 6.5. Il Cliente prende atto ed accetta che tutta la documentazione finalizzata all'esecuzione dei Servizi dovrà essere trasmessa a Cerved, alle Consociate e ai suoi Partner esclusivamente mediante l'utilizzo della Piattaforma DocGest (se prevista nel Modulo d'Ordine e/o nella descrizione del Bando di Finanza Agevolata come parte dei Servizi; in alternativa, via email all'indirizzo indicato nella suddetta richiesta documentale), almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima dell'eventuale scadenza dei termini previsti dalla normativa di riferimento e/o dall'Ente competente. Diversamente

Cerved, le Consociate e i suoi Partner non saranno responsabili della mancata assegnazione delle agevolazioni e/o del mantenimento dei benefici agevolativi previsti dalla normativa di riferimento.

- 6.6. Il Cliente prende atto che qualora l'Ente gestore dell'agevolazione dovesse porre un termine perentorio inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi per la produzione di documentazione e/o informazioni, Cerved, le Consociate ed i suoi Partner non saranno responsabili della mancata erogazione del contributo e/o del mantenimento dei benefici agevolativi previsti dalla normativa di riferimento, seppur si adopereranno con la massima diligenza per far fronte alla richiesta. Resta chiaro che il Cliente sarà informato della richiesta dell'ente gestore e delle relative tempistiche per il tramite della Piattaforma e potrà operare in autonomia nelle modalità comunicate dall'ente gestore al fine di adempiere tempestivamente.
- 6.7. Cerved, le Consociate ed i Partner non saranno responsabili per documenti mendaci, non autentici o non aggiornati forniti dal Cliente e/o da terzi che per suo conto dovessero fornirli, nonché per dichiarazioni false, inesatte o incomplete dello stesso, anche in merito all'effettivo rispetto da parte del Cliente di tutte le disposizioni di legge, e che possano pregiudicare il buon fine dei Servizi offerti. A tal proposito, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., il Cliente si impegna a far sì che le disposizioni del Contratto siano rispettate da ciascun Utente e, in generale, dai propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori; il Cliente, pertanto, è considerato esclusivo responsabile dell'operato di tali soggetti e garantisce altresì il rispetto, da parte di questi ultimi, di tutte le normative applicabili.
- 6.8. Fatti salvi gli inderogabili limiti di legge nei casi di dolo o colpa grave, Cerved non potrà, in nessun caso, essere considerata responsabile per eventuali danni, perdite e/o costi, diretti o indiretti, di qualunque natura ed entità, che il Cliente dovesse subire in conseguenza: (a) dell'uso o del mancato uso dei Servizi, delle Piattaforme e/o della BI; (b) di perdite di dati e/o danneggiamenti dell'Infrastruttura IT conseguenti all'uso o al mancato uso dei Servizi; (c) dell'uso dei Servizi in maniera non conforme a quanto previsto dal Contratto e/o dalle leggi e normative tempo per tempo applicabili; (d) di eventuali malfunzionamenti e/o mancata fruizione dei Servizi che siano conseguenza di una Infrastruttura IT inadeguata; (e) di eventuali incompletezze e/o inaccuratezze della BI.
- 6.9. Cerved, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno (diretto o indiretto), costo, perdita e/o spesa che il Cliente dovesse subire in conseguenza di attacchi informatici, attività di *hacking* e, in generale, accessi abusivi e non autorizzati da parte di terzi all'Infrastruttura IT e, in generale, ai sistemi informatici del Cliente e/o di Cerved, dai quali possano derivare, senza pretesa di esautività, le seguenti conseguenze: (i) mancata fruizione, totale o parziale dei Servizi; (ii) perdite di dati di titolarità o comunque nella disponibilità del Cliente; e (iii) danneggiamento dell'Infrastruttura IT.
- 6.10. Fermo restando quanto previsto ai paragrafi che precedono e fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, qualora dovesse comunque residuare un'eventuale responsabilità di Cerved nei confronti del Cliente e/o di ciascun Utente, questa non potrà mai eccedere il 2% (due per cento) – per singola violazione – ovvero il 10% (dieci per cento) – complessivamente – dell'ammontare dei corrispettivi corrisposti dal Cliente a Cerved nell'anno in cui si è verificato il fatto o l'omissione dal quale deriva la responsabilità di Cerved.
- 6.11. Eventuali contestazioni con riferimento ai servizi potranno essere proposte dal Cliente solo a seguito del regolare pagamento dei servizi stessi.

7. STANDARD E STRUMENTAZIONE DI COLLEGAMENTO E RELATIVE MODIFICHE

- 7.1. L'acquisizione dei Servizi erogati mediante Piattaforma è attuata tramite interfacciamento tra i sistemi informatici di Cerved e del Cliente che sarà realizzato in conformità con le specifiche tecniche indicate da Cerved.
- 7.2. Il Cliente dovrà dotarsi di un'Infrastruttura IT adatta alle suddette specifiche tecniche. La verifica della compatibilità e interoperabilità delle apparecchiature e dei programmi di connessione è a totale carico del Cliente. Cerved non potrà essere ritenuta, neanche in parte, responsabile per qualsiasi vizio, difficoltà, discontinuità o impossibilità di accesso e/o di utilizzo dei Servizi, derivanti dalle compatibilità di cui sopra ovvero da qualsiasi altra carenza comunque riconducibile

all'Infrastruttura IT del Cliente.

- 7.3. Cerved avrà il diritto di modificare in ogni momento – per esigenze di carattere tecnico, organizzativo o di riduzione dei costi – le specifiche tecniche di cui ai precedenti commi, previa informativa sul proprio sito *web* e/o mediante comunicazione al Cliente a mezzo posta elettronica ordinaria con almeno 6 (sei) mesi di preavviso. Tale preavviso non sarà dovuto se le modifiche fossero imposte da interventi normativi o ad altre cause non imputabili a Cerved.
- 7.4. Il Cliente si obbliga ad adeguarsi alle suddette modifiche, a proprie spese, entro i termini indicati. Il mancato adeguamento nei termini comporterà il diritto di Cerved di risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 12, senza alcun diritto in capo al Cliente alla ripetizione delle somme già versate o a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.
- 8. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E CHIAVI DI ACCESSO - FACOLTÀ DI SOSPENSIONE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE – ASSISTENZA CLIENTI**
- 8.1. Entro un termine congruo dalla data di sottoscrizione del Contratto, Cerved comunicherà al Cliente le Credenziali di Accesso.
- 8.2. È fatto obbligo al Cliente di modificare le chiavi di accesso, secondo le modalità indicate da Cerved, entro la giornata successiva al ricevimento delle stesse.
- 8.3. Il Cliente è tenuto a custodire le Credenziali di Accesso nella massima sicurezza ed è direttamente responsabile per qualsiasi danno che l'uso improprio delle *password*, sia diretto che da parte di terzi, dovesse arrecare a Cerved ovvero al Cliente stesso oppure a terzi.
- 8.4. Nell'eventualità in cui la riservatezza delle Credenziali di Accesso venga meno per qualsiasi causa (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: furto o smarrimento), il Cliente dovrà inviare immediata comunicazione a Cerved con qualsiasi mezzo, confermandola a mezzo PEC, affinché Cerved provveda, non appena ragionevolmente possibile, in orario lavorativo, a disabilitare dette Credenziali di Accesso.
- 8.5. Cerved avrà la facoltà di sospendere la fornitura dei Servizi a seguito dell'inadempimento di uno qualsiasi degli obblighi assunti dal Cliente ai sensi del presente Contratto e tale sospensione non potrà in alcun modo essere considerata inadempimento da parte di Cerved.
- 8.6. Cerved profonderà ogni ragionevole sforzo atto a garantire la massima disponibilità delle Piattaforme e precisa che, per quanto possibile, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle Piattaforme stesse o dei propri sistemi, verranno effettuati, salvo cause di forza maggiore, tra le 21:00 e le 8:00.
- 8.7. Cerved, fintantoché il Contratto sarà valido ed efficace tra le Parti, metterà a disposizione del Cliente, tutti i giorni lavorativi dell'anno, dal lunedì al venerdì, con copertura dalle 8:30 alle 17:00, il servizio di Assistenza Clienti.
- 9. PROPRIETÀ INTELLETTUALE**
- 9.1. Il Cliente prende atto e accetta che tutti i diritti di privativa industriale e intellettuale sulle Piattaforme e sulla BI, ivi incluse le logiche, i principi organizzativi e i supporti e/o documenti sui quali le stesse vengono fornite, sono e rimangono di esclusiva titolarità di Cerved, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 64-quinquies e 102-bis della legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche; pertanto, il loro utilizzo è strettamente limitato a quanto espressamente previsto nel Contratto.
- 9.2. Fatto salvo ciò che risulti necessario ai fini dell'esecuzione dei Servizi, ne è dunque vietata (i) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; (ii) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica; (iii) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie di essa; (iv) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; (v) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui al punto (ii), che precede, nonché l'estrazione, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi maniera, e il reimpiego delle banche dati in tutto e in ogni sua parte, anche non sostanziale. Il diritto di utilizzo dei dati e dei *database* di proprietà di Cerved, che formano oggetto del Contratto è limitato all'estrazione di parti non sostanziali del contenuto dei *database* medesimi, essendo espressamente vietato ogni reimpiego ai sensi dell'art. 102-bis.1, lettera c), della L. 22 aprile 1941 n. 633.
- 9.3. Il Cliente si impegna anche ai sensi dell'art. 1381 c.c. per ciascun

utente da questi autorizzato, a utilizzare le Piattaforme e la BI negli stretti limiti di cui al Contratto e nel pieno rispetto dei diritti di Proprietà Intellettuale di titolarità di Cerved e/o di terzi.

- 9.4. Sono e restano in capo a Cerved tutti i diritti sui marchi, loghi, nomi, nomi a dominio e, in generale, segni distintivi associati a Servizi, con la conseguenza che il Cliente non potrà in alcun modo utilizzarli senza la preventiva autorizzazione scritta di Cerved.
- 9.5. Il Cliente si impegna, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c. per ciascun utente da questi autorizzato, a non contestare, direttamente o indirettamente, in via giudiziale e/o stragiudiziale, la validità e la titolarità dei diritti di Proprietà Intellettuale di cui al presente articolo

10. CORRISPETTIVI

- 10.1. Il Cliente si obbliga al pagamento dei Corrispettivi per i Servizi secondo le modalità definite nel Modulo d'Ordine, nelle eventuali Condizioni Particolari e relativi allegati.
- 10.2. Nel caso di erogazione di Servizi diversi e ulteriori rispetto alle Piattaforme, i Corrispettivi saranno composti da una parte fissa e da una parte variabile, c.d. *success fee*, definita e disciplinata all'interno del Modulo d'Ordine.
- 10.3. Cerved si riserva la facoltà di rivalutare annualmente, per gli anni successivi a quello di inizio fornitura e con decorrenza dal 1° gennaio, i prezzi indicati nel Modulo d'Ordine e negli eventuali allegati, coerentemente alle variazioni intervenute nell'indice medio annuo nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno solare precedente, pubblicato dall'ISTAT. Le variazioni saranno notificate al Cliente in conformità alle modalità di cui all'articolo 21.

11. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

- 11.1. Cerved fattura al Cliente gli importi previsti secondo le modalità e le tempistiche indicate nel Modulo d'Ordine.
- 11.2. Il Cliente provvederà ad effettuare tutti i pagamenti entro il termine di trenta giorni dalla data di emissione della fattura, secondo le modalità riportate nel medesimo Modulo d'Ordine.
- 11.3. Oltre il termine di pagamento stabilito, Cerved provvederà ad addebitare gli interessi di mora al tasso previsto dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, fatto salvo il diritto di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 12.
- 11.4. È facoltà di Cerved di cedere a terzi il credito che deriva dal presente Contratto.

12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 12.1. Cerved potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. a seguito di semplice comunicazione scritta a mezzo PEC salvo il diritto di Cerved di agire per la tutela dei diritti violati e per il risarcimento dei danni, in caso di:
- violazione di anche una sola delle previsioni circa divieti ed obblighi del Cliente (art. 5);
 - violazione dell'obbligo di comunicazione relativo alle Credenziali di Accesso (art. 8.3)
 - mancato pagamento alle scadenze dei corrispettivi dovuti oltre un termine di tolleranza di 10(dieci) giorni;
 - mancato rispetto delle previsioni relative alla proprietà intellettuale di Cerved (art. 9)
 - mancato rispetto delle previsioni relative al trattamento dei dati personali (artt. 13.4 e 13.5);
 - mancato rispetto delle previsioni relative alla riservatezza (art. 16)
 - mancato rispetto del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 (art. 19);
 - violazione del divieto di cessione del Contratto (art. 22.4).

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

- 13.1. In conformità a quanto previsto dalla Normativa Privacy, tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del Contratto saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nel Contratto ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, previsti dalla Normativa Privacy (Informativa Privacy di Cerved disponibile sul sito internet istituzionale). In particolare, il Cliente designa Cerved quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR,

senza alcun onere aggiunto, con apposito atto scritto, con espressa facoltà di subdelega nei confronti dei soggetti esecutori di parte delle obbligazioni dedotte in Contratto, che saranno individuati all'occorrenza. La violazione delle previsioni contenute nel presente articolo, nonché nell'atto di nomina a responsabile del trattamento, espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte dei danni eventualmente cagionati.

- 13.2.** Il Cliente si impegna a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla Normativa Privacy in relazione al trattamento dei Dati Personali immessi e/o acquisiti dal medesimo Cliente sulla Piattaforma nell'ambito dell'utilizzo dei Servizi oggetto del Contratto, con specifico riferimento agli obblighi di preventiva informativa agli Interessati e di raccolta del consenso, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento UE, laddove non operino ipotesi di esenzione ai sensi della Normativa Privacy.
- 13.3.** Il Cliente dichiara di conoscere e di impegnarsi a rispettare le limitazioni e le prescrizioni previste dalle disposizioni della Normativa Privacy e dal Garante per la protezione dei dati personali in tema di trattamento dei dati personali per finalità marketing diretto (Prov. del Garante del 4 luglio 2013, "*Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam*"), di telemarketing (la legge 11 gennaio 2018, n. 5 e quanto previsto dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater dell'articolo 130 del Codice Privacy, dal D.P.R. 178/2010 e dal Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 19 gennaio 2011, "*Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marketing, mediante l'impiego del telefono con operatore, a seguito dell'istituzione del registro pubblico delle opposizioni*"), qualora il medesimo Cliente intenda utilizzare per tali finalità i Dati Personali e le informazioni riferite a contraenti di servizi di comunicazione elettronica, presenti nelle banche dati a cui danno accesso i Servizi.
- 13.4.** Le Parti, ognuna per quanto di competenza nell'ambito del Contratto, si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze della Normativa Privacy e del presente articolo loro rispettivamente imputabili
- 13.5.** Le Parti riconoscono che è possibile il verificarsi di un trattamento di dati personali di terzi soggetti comunicati dal Cliente a Cerved. Rispetto a tale ipotesi, il Cliente si pone come autonomo titolare del trattamento e si assume i conseguenti obblighi e responsabilità legali, manlevando Cerved rispetto a ogni contestazione, pretesa e/o richiesta di risarcimento del danno da trattamento che dovesse pervenire alla stessa Cerved da terzi interessati.
- 14. DIVIETO DI STORNO**
- 14.1.** Per tutta la Durata Contrattuale, inclusi gli eventuali rinnovi, e fino alla scadenza del 24° (ventiquattresimo) mese successivo alla sua cessazione, il Cliente, senza il previo consenso scritto di Cerved, non potrà direttamente e/o indirettamente, anche tramite società controllate e/o collegate, assumere né sollecitare l'assunzione e/o la contrattualizzazione, e/o comunque anche avvalersi tramite soggetti terzi, anche a titolo gratuito, a prescindere dalla forma contrattuale utilizzata (lavoro subordinato, autonomo, socio d'opera), in Italia ed anche all'estero, di alcun dipendente o collaboratore di Cerved o delle società del gruppo cui Cerved appartiene.
- 14.2.** Il divieto di cui al precedente paragrafo rimarrà in ogni caso valido per un periodo di 1 (uno) anno successivo alla data in cui tale dipendente o collaboratore cessa di essere un dipendente o un collaboratore di Cerved o di una società del gruppo cui Cerved appartiene.
- 14.3.** In caso di violazione dei divieti contenuti nei precedenti paragrafi, il Cliente dovrà pagare a Cerved una penale pari al 200% (duecento per cento) dello stipendio lordo percepito dal dipendente negli ultimi 12 (dodici) mesi ovvero, qualora si trattasse di un collaboratore, un importo pari al 200% (duecento per cento) del compenso lordo annuale corrisposto a tale collaboratore da Cerved o da una società del gruppo cui Cerved appartiene prima della cessazione del rapporto con il dipendente o con il collaboratore (a seconda dei casi). Tale importo dovrà essere corrisposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di:
- cessazione del rapporto di lavoro con Cerved o una società del gruppo cui Cerved appartiene (se trattasi di ex dipendente); ovvero
 - assunzione e/o contrattualizzazione da parte del Cliente (se trattasi di ex collaboratore).
- Resta, in ogni caso, fermo ed impregiudicato il diritto di Cerved di agire per il risarcimento del maggior danno.

15. FORZA MAGGIORE

- 15.1.** Se una Parte è impossibilitata, ostacolata o ritardata in, o nell'esecuzione di, uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente Contratto da un evento al di fuori del suo ragionevole controllo (compresi, senza limitazione, sciopero, serrata, controversia di lavoro, evento non prevedibile, guerra, sommossa, tumulto civile, epidemia, danno doloso, rispetto di una legge o ordine governativo, regolamento, incidente, guasto di impianti o macchinari, incendio, inondazione e tempesta), gli obblighi di tale Parte ai sensi del presente Contratto sono sospesi per il tempo in cui l'evento continua e nella misura in cui è impossibilitata, ostacolata o ritardata.
- 15.2.** Se un evento di cui all'art. 15.1 continua a impedire, ostacolare o ritardare l'esecuzione degli obblighi di una Parte ai sensi del presente Contratto in un aspetto sostanziale per più di 30 (trenta) giorni, l'altra Parte può risolvere il presente Contratto con effetto immediato mediante notifica alla Parte interessata.

16. RISERVATEZZA

- 16.1.** La Parte Ricevente non utilizzerà le Informazioni Riservate per uno scopo diverso dall'adempimento dei suoi obblighi o dall'esercizio dei suoi diritti ai sensi del presente Contratto e non divulgherà le Informazioni Riservate a terzi se non con il previo consenso scritto della Parte Divulgante o in conformità al paragrafo 16.3.
- 16.2.** La Parte Ricevente non divulgherà le Informazioni Riservate a terzi.
- 16.3.** I paragrafi 16.1 e 16.2 non si applicano alle Informazioni Riservate che:
- siano, alla data del presente Contratto, o in qualsiasi momento successivo a tale data, diventate di dominio pubblico non in conseguenza di una violazione del presente Contratto da parte della Parte Ricevente; o
 - previa dimostrazione della Parte Ricevente, con ragionevole soddisfazione della Parte Divulgante, erano note alla Parte Ricevente prima della divulgazione da parte della Parte Divulgante alla Parte Ricevente o sono state successivamente divulgate alla Parte Ricevente da una fonte diversa dalla Parte Divulgante senza violazione del presente Contratto o di altri impegni; o
 - la Parte Ricevente sia tenuta a divulgare per legge o per ordine di un'autorità di regolamentazione competente, a condizione che, nella misura in cui ciò sia consentito, la Parte Ricevente:
 - informi la Parte Divulgante non appena possibile non appena venga a conoscenza di tale requisito; e
 - collabori con la Parte Divulgante (a ragionevoli spese della Parte Divulgante) per evitare o limitare la divulgazione e per ottenere garanzie di riservatezza dall'autorità a cui le informazioni devono essere divulgate.
- 16.4.** Ciascuna Parte Ricevente informerà espressamente i propri funzionari, dipendenti, agenti, consulenti professionali e appaltatori ("**Rappresentanti Autorizzati**") della natura confidenziale delle Informazioni Riservate della Parte Divulgante e dello scopo per il quale possono essere utilizzate e assicurerà che gli stessi rispettino i termini del presente Contratto come se fossero parte dello stesso. La Parte Ricevente sarà responsabile di qualsiasi violazione del presente Contratto da parte di uno dei suoi Rappresentanti Autorizzati e, a proprie esclusive spese, adotterà tutte le misure ragionevoli per impedire ai suoi Rappresentanti Autorizzati di divulgare o utilizzare le Informazioni Riservate in modo vietato o non autorizzato.
- 16.5.** La Parte Ricevente non utilizzerà le Informazioni Riservate con modalità che possano risultare in concorrenza con l'attività svolta dalla Parte Divulgante.
- 16.6.** Le Informazioni Riservate rimarranno di esclusiva proprietà della Parte Divulgante. Ad eccezione di quanto specificamente previsto nel presente Contratto, nessuna disposizione del presente Contratto sarà interpretata come concessione o trasferimento di diritti di licenza o altro su qualsiasi Informazione Riservata della Parte Divulgante.
- 16.7.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16.8, entro 10 (dieci) giorni dalla cessazione del presente Contratto, la Parte Ricevente dovrà:
- restituire alla Parte Divulgante o distruggere tutti i documenti e i materiali (compresi i supporti elettronici) o le parti di essi che contengono o si riferiscono a qualsiasi Informazione Riservata, insieme a qualsiasi copia che sia in possesso, custodia o controllo della Parte Ricevente o che sia in possesso, custodia o controllo di uno dei suoi Rappresentanti Autorizzati, purché tali informazioni siano in una forma che

- ii. possa essere consegnata o distrutta; e
- ii. cancellare definitivamente tutte le Informazioni Riservate da qualsiasi computer, elaboratore di testi, dispositivo di telecomunicazione mobile o dispositivo simile da o per conto della Parte Ricevente o da o per conto dei suoi Rappresentanti Autorizzati.

16.8. La Parte Ricevente può conservare (i) una copia delle Informazioni Riservate ai fini e per tutto il tempo richiesto da qualsiasi legge, tribunale o autorità di regolamentazione o dalle sue procedure interne di conformità; e (ii) file elettronici contenenti le Informazioni Riservate creati in conformità alle procedure automatiche di archiviazione e *back-up*.

16.9. La Parte Ricevente riconosce che né la distruzione, né la restituzione, né la cancellazione di alcuna Informazione Riservata la libereranno dagli obblighi contenuti nel presente Contratto.

16.10. La Parte Ricevente riconosce che un danno irreparabile potrà essere causato alla Parte Divulgante in conseguenza della violazione del presente Contratto e dalla divulgazione, riproduzione o uso non autorizzato delle Informazioni Riservate da parte sua o dei suoi Rappresentanti Autorizzati e che i danni monetari potranno essere non adeguati a compensare la Parte Divulgante per le conseguenze di tale violazione. La Parte Ricevente concorda che in caso di violazione, la Parte Divulgante potrà richiedere e ottenere un provvedimento cautelare per proteggere e recuperare le Informazioni Riservate e la Parte Ricevente non si opporrà all'emissione di un provvedimento cautelare contro la Parte Ricevente sulla base di una azione legale ritualmente promossa. Le menzionate azioni legali si aggiungono a qualsiasi altra azione a tutela delle Parti prevista ai sensi del presente Contratto o della legge.

17. SUBAPPALTO

17.1. Il Cliente prende atto e accetta che Cerved potrà avvalersi, per l'adempimento di tutte o alcune delle proprie obbligazioni di cui al Contratto di Consociate e/o Partner scelti a propria esclusiva ed insindacabile discrezione

18. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

18.1. In caso di cessazione del Contratto, per qualsivoglia ragione intervenuta, Cerved interdirà al Cliente e a ciascun Utente la facoltà di accedere alle Piattaforme (se prevista dai Servizi indicati nell'Allegato A) e richiedere i Servizi.

18.2. Inoltre, in caso di cessazione del Contratto per causa attribuibile al Cliente, Cerved cesserà immediatamente la fornitura di tutti i Servizi, incluse le attività di istruttoria e assistenza post-aggiudicazione, senza che il Cliente possa avere nulla a che pretendere.

18.3. In tutti i casi di cessazione del Contratto Cerved restituirà tutta la documentazione ricevuta, fatto salvo quanto necessario alla prosecuzione dell'attività di istruttoria e assistenza post-aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui al precedente paragrafo.

18.4. Resta inteso che, in tutti i casi sopra menzionati, rimarranno a carico del Cliente le obbligazioni che per loro natura sono destinate a permanere valide anche a seguito della cessazione degli effetti del Contratto.

19. D.LGS. N. 231/2001

19.1. Le Parti si obbligano, l'una nei confronti dell'altra, ad osservare le disposizioni e i principi di cui al d.lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni e/o integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. In particolare, il Cliente s'impegna, al rispetto delle disposizioni contenute nel modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché nel codice etico adottati dal gruppo cui Cerved appartiene e consultabili nell'apposita sezione del sito web company.cerved.com.

20. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO

20.1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

20.2. Per qualsiasi controversia inerente all'applicazione, esecuzione od

interpretazione del presente Contratto sarà esclusivamente competente il foro di Milano.

21. COMUNICAZIONI

21.1. Tutte le comunicazioni indirizzate al Cliente dovranno essere inviate ai recapiti indicati nel Modulo d'Ordine. Resta inteso che è specifico onere del Cliente comunicare tempestivamente a Cerved eventuali variazioni dei propri recapiti per le comunicazioni ai sensi del Contratto.

21.2. Le comunicazioni e le notifiche a Cerved andranno invece inviate all'indirizzo cerved_assistenzaclienti@pec.cerved.com o tramite posta raccomandata A/R presso l'indirizzo della sede legale indicato in epigrafe.

21.3. Eventuali variazioni dei recapiti dovranno essere tempestivamente comunicate, fermo restando che tali variazioni saranno eccepibili a Cerved solo a seguito di tale comunicazione.

22. DISPOSIZIONI FINALI

22.1. Qualsiasi modifica del presente Contratto è valida solo se in forma scritta e sottoscritta da o per conto di ciascuna Parte.

22.2. Il Contratto costituisce l'intero accordo, e sostituisce qualsiasi precedente accordo, tra le Parti relativamente al suo oggetto. Il Cliente riconosce di non aver fatto affidamento e di non essere stato indotto a stipulare il presente Contratto da alcuna dichiarazione diversa da quelle espressamente indicate nel presente Contratto. Cerved non è responsabile nei confronti del Cliente (in termini di responsabilità extracontrattuale, contratto o illecito civile, o in qualsiasi altro modo) per qualsivoglia dichiarazione o garanzia (diversa da una dichiarazione fraudolenta) che non sia espressamente contenuta nel presente Contratto.

22.3. Essendo tutte le prestazioni del presente rapporto contrattuale soggette ad IVA, il Contratto verrà registrato soltanto in caso d'uso e in misura fissa, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

22.4. Il mancato o ritardato esercizio di un diritto o rimedio previsto dal presente Contratto o dalla legge non costituisce una rinuncia al diritto o rimedio stesso o ad altri diritti o rimedi. L'esercizio parziale di un diritto o rimedio previsto dal presente Contratto o dalla legge non impedisce l'ulteriore esercizio del diritto o rimedio o l'esercizio di un altro diritto o rimedio.

22.5. Il presente Contratto è da considerarsi personale per il Cliente, il quale non potrà cedere o trasferire o pretendere di cedere o trasferire alcun diritto o obbligazione ai sensi del presente Contratto.

22.6. È facoltà di Cerved cedere tutti o alcuni dei suoi diritti o trasferire tutti o alcuni dei suoi diritti, obblighi e responsabilità ai sensi del presente Contratto ad una società appartenente al medesimo gruppo.

22.7. Il Contratto non conferisce alcun diritto o beneficio a qualsiasi terzo che non ne sia parte. Un terzo che non è parte del Contratto non avrà alcun diritto di far valere alcun termine, condizione o altra disposizione del Contratto.

22.8. Se una qualsiasi disposizione del Contratto dovesse risultare vietata dalla legge o giudicata illegittima, nulla o inapplicabile da un tribunale, la disposizione deve essere intesa come separata dal presente Contratto e resa inefficace per quanto possibile senza modificare le restanti disposizioni del presente Contratto e non deve in alcun modo inficiare la validità o l'applicazione dello stesso. Le Parti si impegnano a sostituire qualsiasi disposizione non valida, illegittima o inapplicabile con una disposizione valida, legittima e applicabile che raggiunga il più possibile gli obiettivi economici, legali e commerciali della disposizione non valida, illegittima o inapplicabile.

22.9. Il Contratto è il risultato di negoziati tra le Parti, ognuna delle quali è un operatore commerciale esperto con riferimento all'oggetto del Contratto. Nel caso in cui sorga un'incertezza o una questione interpretativa, il presente Contratto sarà interpretato come se fosse stato redatto congiuntamente dalle Parti e non sorgerà alcuna presunzione o onere della prova a favore o a sfavore di alcuna Parte in considerazione della redazione, a cura dell'una o dell'altra Parte, di qualsiasi disposizione del presente Contratto.

*** **

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si dichiara di aver preso chiara ed esatta visione e di approvare espressamente ed in modo specifico le clausole di cui ai seguenti articoli:

Art. 3 DURATA E RECESSO; Art. 4 CARATTERISTICHE DEI SERVIZI; Art. 5 OBBLIGHI DEL CLIENTE; Art. 6 RESPONSABILITÀ; Art. 7 STANDARD E STRUMENTAZIONE DI COLLEGAMENTO E RELATIVE MODIFICHE; Art. 10 CORRISPETTIVI; Art. 12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA; Art.20 FORO ESCLUSIVO; Art. 22.6 CESSIONE DEL CONTRATTO.